

FAQ relative al BANDO

“CONTRIBUTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE”

A. Partecipazione al bando e codici ATECO

1. **Può partecipare al bando un'impresa avente un progetto di riqualificazione che, entro la data di scadenza di presentazione della domanda, NON abbia ottenuto i necessari permessi dal Comune competente?**

La domanda di partecipazione al bando dovrà avvenire tramite presentazione di un titolo abilitativo valido che potrà essere SCIA, CIL, CILA, o Permesso a Costruire.

Nel caso in cui il Permesso a Costruire, necessario per gli interventi più importanti dal punto di vista edilizio, richieda dei tempi di rilascio da parte del Comune non compatibili con la data di scadenza per la presentazione della domanda, saranno accettate domande relative a progetti avviati tramite SCIA e corredate da richieste di Permesso a costruire con protocollo di presentazione al Comune di riferimento. Il Permesso a costruire rilasciato dal Comune, in caso di progetto ammesso a finanziamento, dovrà poi essere presentato, dopo l'approvazione della graduatoria, entro la data di accettazione del contributo, ai fini della concessione del contributo stesso.

2. **Le tipologie alberghiere con sistemi di classificazione definiti aventi numero di stelle inferiore a quello richiesto possono presentare domanda?**

Sì, purché il progetto sia finalizzato al raggiungimento dei requisiti di qualità previsti dal bando (es. 3 stelle d'eccellenza).

3. **Le strutture ricettive che già soddisfano i requisiti di qualità previsti dal bando possono presentare domanda di contributo per la riqualificazione senza cambiare categoria?**

Sì, possono presentare domanda anche se il progetto di riqualificazione non prevede la variazione di classificazione (es. quattro stelle che rimane quattro stelle), poiché la valutazione del progetto non è fatta sui livelli di classificazione, ma sulla base dei criteri appositi di valutazione dichiarati nel bando.

4. **Un'impresa proprietaria dell'immobile ma non gestore di struttura ricettiva ammessa a bando, può presentare domanda di agevolazione? Quale codice ATECO dovrà avere?**

Sì, nel caso di una struttura già esistente, può presentare domanda di finanziamento, a condizione che la società che gestisce la struttura ricettiva, che firmerà la liberatoria, abbia il codice ATECO previsto dal bando

Solo nel caso di realizzazione di nuove strutture ricettive il codice ATECO iniziale di chi fa la domanda può essere diverso da quelli indicati nel bando, a condizione che alla conclusione dell'intervento e prima della domanda di richiesta di saldo, ottenga il codice ATECO previsto dal bando.

In caso di albergo diffuso si veda l'ultimo punto della lettera f) del paragrafo A3. Soggetti beneficiari (pagina n. 5 del bando).

5. Ho un'attività di affittacamere con codice ATECO 55.20.51 posso partecipare al bando?

Al momento della presentazione della domanda l'impresa può avere un codice ATECO qualsiasi, a condizione che alla conclusione dell'intervento e prima della domanda di saldo, ottenga il codice ATECO previsto dal bando, per la struttura di riferimento prevista dal bando:

1. Albergo;
2. Residenza turistico-alberghiera;
3. Albergo diffuso;
4. Country house;
5. Residenza d'epoca extra-alberghiera.

6. Un'impresa di nuova costituzione può partecipare al bando per la creazione di una nuova struttura ricettiva?

Sì, a condizione che alla conclusione dell'intervento ed entro e non oltre la domanda di richiesta di saldo, ottenga il codice ATECO previsto dal bando, trasmetta SCIA commerciale di avvio di una nuova struttura ricettiva, inviata in precedenza al SUAP del Comune territorialmente competente, acquisisca e trasmetta il CIN (codice identificativo nazionale) relativo all'attività oggetto di contributo.

7. Le grandi imprese sono escluse dal bando?

No, il bando è rivolto a tutte le imprese.

8. La mia attività ha il codice ATECO 552051 ma non è specificato country house o residenza d'epoca extra alberghiere. Posso aderire al bando?

Possono aderire al bando le imprese che, alla conclusione dell'intervento, avranno ottenuto i requisiti previsti per le seguenti tipologie di strutture ricettive, già esistenti o di nuova realizzazione:

1. Alberghi;
2. Residenze turistico-alberghiere;
3. Alberghi diffusi;
4. Country house;
5. Residenze d'epoca extra-alberghiere.

9. Nel punto A4. "ESCLUSIONI" al punto 1. lettera g) si legge:

"Sono escluse dal bando le imprese che:

g. non abbiano eseguito regolare dichiarazione dei flussi turistici nella piattaforma regionale ISTRICE – ROSS 1000 negli ultimi tre anni (2022/2023/2024), (salvo eventuali periodi di chiusura regolarmente comunicati al SUAP territorialmente competente) – per i progetti di riqualificazione delle strutture già esistenti"

È ammissibile la domanda presentata da un'impresa per un progetto di riqualificazione che ha aperto partita IVA nel 2023 (e che quindi non ha i 3 anni di Istrice-Ross 1000)? Si tratta

sicuramente di una struttura già esistente ma per ovvi motivi non soddisfa il requisito dei 3 anni. Si potrà presentare la domanda?

Sì, l'impresa potrà partecipare al bando se dalla data di trasmissione della SCIA commerciale di inizio attività o subingresso, al SUAP territorialmente competente, la stessa abbia rispettato gli adempimenti relativi alle rilevazioni statistiche all'interno della piattaforma regionale ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 9/2006 (se l'inizio gestione è inferiore ai tre anni previsti dal bando).

10. Una struttura ricettiva con immobile di proprietà e gestione, qualificata come albergo 3 stelle, potrebbe accedere al finanziamento e contributo per ristrutturazione e trasformazione in residenza turistico-alberghiera 3 stelle d'eccellenza?

Sì.

11. Soggetti beneficiari: nel caso di progetto presentato da un PROPRIETARIO "impresa" è necessario che il proprietario sia in possesso di un cod. ATECO ammesso dalla normativa oppure deve presentare apposita liberatoria e autorizzazione amministrativa (scia commerciale) del Gestore che rispetta i requisiti di partecipazione?

- **Nel caso di una struttura già esistente**, può presentare domanda di finanziamento, a condizione che la società che gestisce la struttura ricettiva, che firmerà la liberatoria, abbia il codice ATECO previsto dal bando.
- **Solo nel caso di realizzazione di nuove strutture ricettive** il codice ATECO iniziale di chi fa la domanda può essere diverso da quelli indicati nel bando, a condizione che alla conclusione dell'intervento e prima della domanda di richiesta di saldo, ottenga il codice ATECO previsto dal bando.
- **In caso di albergo diffuso** si veda l'ultimo punto della lettera f) del paragrafo A3. Soggetti beneficiari (pagina n. 5 del bando).

12. L'impresa A, proprietaria dell'immobile in cui si intende realizzare il progetto, intende costruire nuova struttura ricettiva e affidarne successivamente la gestione all'impresa B. L'impresa A può presentare domanda a valere sul bando in oggetto? Al momento della richiesta di erogazione la gestione può essere in mano all'impresa B?

L'impresa può presentare la domanda in qualità di proprietaria ma dovrà (se non già in possesso) acquisire il codice ATECO previsto dal bando prima della domanda di saldo. Al momento della liquidazione del saldo la gestione della struttura dovrà essere in capo all'impresa A.

13. L'impresa C, proprietaria dell'immobile in cui la società D gestisce attività ricettiva, intende realizzare progetto di riqualificazione della stessa. Può la società C presentare domanda di agevolazione, finalizzata tra l'altro alla realizzazione di un centro benessere fisioterapeutico e di un impianto palestra, la cui gestione verrebbe affidata rispettivamente alle società E ed F. Può la società C presentare domanda in qualità di proprietaria dell'immobile, fermo restando che la gestione sarebbe in mano alle altre società?

L'impresa C può presentare istanza allegando SCIA della società D che gestisce l'attività ricettiva, contestualmente alla liberatoria.

Il centro benessere e la palestra in gestione esterna a terzi sono da considerare a parte, essendo entità a sé stanti con SCIA commerciale separata da quella dell'albergo e quindi con ATECO non attinente.

14. **Il bando prevede esplicitamente che le imprese richiedenti debbano avere Ateco 55.10 o 55.20.51. Un nostro associato ci segnala che, pur operando lui come Country House, il codice Ateco assegnato all'impresa sia 55.20.52. Chiedo gentile conferma che i codici Ateco indicati a bando siano conditio sine qua non per l'accesso ai contributi a prescindere dalla definizione della struttura ricettiva.**

Se l'attività è registrata nella piattaforma regionale come country house (SCIA commerciale comprovante la reale tipologia ricettiva esercitata) dovrebbe essere controllata la correttezza dell'Ateco assegnato alla società.

15. **Nel caso di creazione di nuova struttura ricettiva, il richiedente può avere un codice ATECO qualsiasi al momento della presentazione della domanda?**

Sì, al momento della presentazione della domanda l'impresa può avere un codice ATECO qualsiasi, a condizione che alla conclusione dell'intervento e prima della domanda di saldo, ottenga il codice ATECO previsto dal bando.

16. **A specifica di quanto previsto dal bando al paragrafo A3 – Soggetti Beneficiari, si precisa che può presentare domanda di partecipazione al bando l'impresa che:**

In caso di struttura ricettiva già esistente e operativa, gestisce la stessa presso un immobile di proprietà di una impresa o di una persona fisica.

Il termine "impresa" scritto nel bando, in questo senso è da intendersi come estensivo, comprendendo soggetti diversi e anche persone fisiche, in analogia con quanto previsto per le nuove strutture ricettive, dove alla lettera f. si prevede che *l'impresa che presenta istanza, debba essere proprietaria o avere titolo di disponibilità dell'immobile, secondo quanto riconosciuto dall'ordinamento giuridico.*

B. Requisiti per la presentazione della domanda

1. Per le spese ammissibili non descritte nel prezzario regionale, è necessario presentare preventivi?

Sì, è necessario presentare almeno tre preventivi per ogni bene o come indicato nel bando. A pagina n. 11 del bando si parla di “specifica analisi del prezzo”, secondo le modalità stabilite dallo stesso prezzario”.

L’analisi dei prezzi è lo studio analitico (qualitativo e quantitativo) che porta alla definizione di un nuovo prezzo unitario di una lavorazione, attraverso l’individuazione delle sue componenti elementari, va fatta con tre preventivi, o con la sola indagine di mercato.

Le modalità con cui procedere per la effettuazione dell’analisi prezzo di un’opera o di una lavorazione, sono definite dall’art. 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163”, (e successive modificazioni), che prevede che essa sia formata dalle seguenti componenti:

- Manodopera necessaria per eseguire il lavoro, attraverso la definizione del numero di operai impiegati, la loro qualifica e le ore lavorative. I costi unitari da utilizzare sono riportati dall’elenco prezzi regionale;
- Materiali occorrenti comprendenti il prezzo d’acquisto, il trasporto in cantiere, lo scarico, l’accatastamento e lo sfrido. I materiali utilizzati nelle analisi possono essere distinti in materiali base o semilavorati (come ad esempio il calcestruzzo, se viene acquistato da ditte di prefabbricazione e trasportato in cantiere con autobetoniere, a sua volta formato da materiali base lavorati e quindi con l’utilizzo di manodopera e macchine); i prezzi devono essere determinati mediante opportuna indagine di mercato con riferimento alla specifica piazza;
- Noli dei mezzi necessari per eseguire l’opera, attraverso la definizione della tipologia di mezzo necessario e le ore impiegate. I costi unitari da utilizzare sono riportati dall’elenco prezzi regionale (da cui detrarre spese generali ed utili dell’impresa);
- Spese generali quantificate nella misura del 15%;
- Utile di impresa nella misura del 10%.

2. Dove posso trovare gli allegati corretti per il bando?

Gli allegati corretti saranno disponibili nella piattaforma Sigef.

3. Quando deve essere trasmesso l’allegato B?

A seconda della tipologia ricettiva per la quale si intende presentare domanda di contributo, si allegnerà il rispettivo allegato B (da B1 a B8) debitamente compilato e firmato nelle ultime pagine.

Le strutture ricettive che intendono partecipare al bando per ottenere un livello di classificazione diverso da quello in possesso al momento della presentazione della domanda di partecipazione dovranno trasmettere l’allegato B, indicato sopra, contestualmente alla domanda di saldo.

Le strutture ricettive che intendono partecipare al bando mantenendo il livello di classificazione in possesso al momento della presentazione della domanda di partecipazione dovranno trasmettere l'allegato B, indicato sopra, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione.

4. Il bando fa riferimento a specifiche dimensioni d'impresa?

No, il bando riporta genericamente "Imprese" senza fare riferimento alla dimensione d'impresa.

5. Il contratto preliminare di acquisto è sufficiente per dimostrare la proprietà dell'immobile?

No, occorre essere proprietari a tutti gli effetti entro la data di presentazione della domanda

6. Come si dimostra la proprietà dell'immobile?

Si dimostra con presentazione dell'atto notarile.

7. Chiarimento in merito alla tipologia di Impresa se autonoma – associata - collegata

Per riconoscere un'impresa autonoma, un'impresa associata e un'impresa collegata, è importante comprendere le definizioni e i criteri stabiliti dalla normativa europea.

Un'impresa è considerata **autonoma** quando:

- Detiene meno del 25% del capitale o dei diritti di voto in un'altra impresa.
- Non è partecipata da un'altra impresa per una quota superiore al 25%.

Un'impresa è considerata **associata** quando:

- Un'impresa (impresa a monte) detiene da sola, oppure insieme ad una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale e dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
- I dati relativi all'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla partecipazione di diritto di voto detenuti, a quelli delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente.

Un'impresa è considerata **collegata** quando:

- Un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa.
- Un'impresa detiene voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di un'altra impresa.
- Un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola statutaria dello statuto di quest'ultima.
- Un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

C. Conclusione dell'intervento

1. Cosa costituisce la data di conclusione dell'intervento di riqualificazione?

La data di conclusione dell'intervento di riqualificazione in caso di interventi edilizi, è fissata dalla data della comunicazione di fine lavori, inviata dal tecnico al Comune di riferimento (SCIA EDILIZIA), che ne attesta la chiusura.

Nel caso in cui non siano previste opere edili, la data di conclusione dell'intervento corrisponde alla data di pagamento dell'ultima fattura.

Al termine dell'intervento, va presentata la SCIA COMMERCIALE (immediatamente operativa) al Comune territorialmente competente, dalla quale si evince la data di avvio dell'attività della struttura ricettiva.

Alla conclusione dell'intervento la struttura dovrà essere comunque operativa (salvo periodi di apertura e chiusura stagionali).

2. Se un progetto include l'acquisto di arredi nel 2024 e opere edili nel 2025, l'acquisto degli arredi può essere incluso nel progetto?

Sì, l'acquisto degli arredi può essere incluso nel progetto e finanziabile, purché facente parte di un più ampio e organico progetto. Alla domanda di partecipazione dovranno essere indicati tutti gli interventi da realizzare con relativo cronoprogramma, evidenziando lo stato della struttura ricettiva prima e post intervento, elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto.

3. Se un'impresa ha avviato e terminato opere nel 2024, ma l'intervento fa parte di un programma più ampio che si completerà nel 2025, le opere del 2024 sono ammissibili?

No, se c'è la fine lavori comunicata al Comune, l'intervento è considerato concluso. Verranno valutate solo le opere del 2025.

Sì, se non ha ancora inviato la comunicazione di fine lavori al Comune (SCIA EDILIZIA).

4. Per quanto riguarda il SALDO contiene un elenco di documenti ma alcuni sembrerebbero non necessari nel caso in cui non ci siano opere edili e/o impiantistiche. Vedi punti 2-3-4, è giusto?

Se non sono previste opere edili, i relativi allegati non sono necessari.

5. Cosa si intende per: **"NON ABBIANO GIÀ CONCLUSO L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE"**. Fa fede la data di fine lavori? Ma se non ho una pratica presentata in Comune?

La data di conclusione dell'intervento di riqualificazione in caso di interventi edilizi, è fissata dalla data della comunicazione di fine lavori, inviata dal tecnico al Comune di riferimento (SCIA EDILIZIA), che ne attesta la chiusura.

Nel caso in cui non siano previste opere edili, la data di conclusione dell'intervento corrisponde alla data di pagamento dell'ultima fattura.

D. Ammissibilità delle spese

1. Come si fa l'analisi dei prezzi sugli arredi e le attrezzature visto che non ci sono nel prezzo regionale? Occorre presentare n. 3 preventivi oppure è sufficiente uno soltanto?

L'analisi dei prezzi è lo studio analitico (qualitativo e quantitativo) che porta alla definizione di un nuovo prezzo unitario di una lavorazione, attraverso l'individuazione delle sue componenti elementari, va fatta con tre preventivi, o con la sola indagine di mercato.

Le modalità con cui procedere per la effettuazione dell'analisi prezzo di un'opera o di una lavorazione, sono definite dall'art. 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163", (e successive modificazioni), che prevede che essa sia formata dalle seguenti componenti:

- Manodopera necessaria per eseguire il lavoro, attraverso la definizione del numero di operai impiegati, la loro qualifica e le ore lavorative. I costi unitari da utilizzare sono riportati dall'elenco prezzi regionale;
- Materiali occorrenti comprendenti il prezzo d'acquisto, il trasporto in cantiere, lo scarico, l'accatastamento e lo sfrido. I materiali utilizzati nelle analisi possono essere distinti in materiali base o semilavorati (come ad esempio il calcestruzzo, se viene acquistato da ditte di prefabbricazione e trasportato in cantiere con autobetoniere, a sua volta formato da materiali base lavorati e quindi con l'utilizzo di manodopera e macchine); i prezzi devono essere determinati mediante opportuna indagine di mercato con riferimento alla specifica piazza;
- Noli dei mezzi necessari per eseguire l'opera, attraverso la definizione della tipologia di mezzo necessario e le ore impiegate. I costi unitari da utilizzare sono riportati dall'elenco prezzi regionale (da cui detrarre spese generali ed utili dell'impresa);
- Spese generali quantificate nella misura del 15%;
- Utile di impresa nella misura del 10%.

2. Quando si parla di recupero/restauro di infissi esistenti, questa è manutenzione ordinaria, quindi? Come può rientrare tale voce?

Rientra come "Interventi di restauro e risanamento conservativo, che vanno indicati come lavorazione nel relativo permesso SCIA o Permesso a Costruire.

3. Ma se l'intervento non prevede l'agibilità (se non vengono fatti lavori che richiedono l'agibilità) risulta ammissibile?

Sì.

4. Per quanto riguarda il COMPUTO METRICO si intende anche per gli arredi e attrezzature o solo per le opere edili e impiantistiche? (lett. C art. 5 J - pag. 16 bando)

Il computo metrico è l'elenco di tutti i lavori e i materiali previsti per la completa esecuzione dell'intervento sia edile che impiantista, che come arredi ed attrezzature. Questo significa che all'interno del documento si troverà un elenco di voci, tutte corrispondenti ad una singola parte del progetto.

5. Gli ELABORATI GRAFICI sono quelli trasmessi al Comune oppure elaborati grafici relativi solo alle opere che rientrano nella richiesta di contributo? (lett. C art. 5 c - pag. 15 bando)

Sono quelli trasmessi al Comune o altro Ente per le relative autorizzazioni. Possono essere integrati con elaborati tecnici per far meglio comprendere l'intervento.

6. **Qualora sono in possesso di un PdC (PERMESSO DI COSTRUZIONE) per una ristrutturazione di un casale che diventa country house- Sono previsti nel PdC più interventi (demolizione e ricostruzione edificio principale + demolizione e ricostruzione annesso + realizzazione piscina + sistemazione esterna). Si vorrebbe beneficiare del contributo solo per l'edificio principale e portarlo a termine. Poi il resto terminarlo senza dover rispettare le tempistiche del bando. Lasciando comunque la struttura ricettiva attiva perché l'edificio principale è terminato (agibilità parziale rispetto l'intero intervento). È fattibile?**

Sì. Si ritiene di sottolineare che l'intervento deve essere "funzionale", quindi ad esempio se si chiede il contributo per la realizzazione di camere, queste devono essere arredate e funzionali, se si chiede ad esempio il contributo per la realizzazione di una piscina o annesso, questi devono essere funzionali.

7. **In presenza di un lavoro di ristrutturazione immobile con apposito rilascio di PdC (PERMESSO DI COSTRUIRE) rilasciato nel 2023 e chiuso nel 2024 con spese ammissibili sul presente bando. L'impresa che avrebbe altri lavori da realizzare nel 2025 chiede se può recuperare le spese del 2024 nell'ambito di un progetto complessivo?**

Se l'intervento è chiuso, quindi c'è una comunicazione di fine lavori nel 2024, le spese sostenute nel 2024 per quell'intervento non sono ammissibili. Quindi dovrà presentare un nuovo progetto, con altri interventi da realizzare, oppure realizzati successivamente alla chiusura di fine lavori del 2024.

8. **Spese ammissibili LAVORI E OPERE EDILI: la tinteggiatura rientra tra la manutenzione ordinaria. Se rientra il progetto prevede un intervento più ampio di "manutenzione straordinaria", la tinteggiatura può rientrare tra le spese ammissibili?**

Se la tinteggiatura (sia interna che esterna del fabbricato), fa parte di un progetto di manutenzione straordinaria può essere finanziata. I lavori di manutenzione straordinaria devono essere consentiti con le autorizzazioni rilasciate dai competenti organi.

9. **Ci sono interventi trainanti che permettono di partecipare al bando e interventi trainati (opere di manutenzione ordinaria) che possono rientrare tra le spese ammissibili grazie alla presenza dell'intervento trainante? es. faccio una cerchiatura in un punto della struttura, ma poi tinteggio e cambio la pavimentazione dell'intera struttura, è ammissibile?**

La cerchiatura rientra tra i lavori "Strutturali", che vanno autorizzati dal Genio Civile, o con SCIA o con Permesso a Costruire. È logico che tale lavoro si porta dietro altri lavori secondari come le pavimentazioni, massetti, tinteggiature ed eventuali impianti. Si ribadisce che i lavori di manutenzione straordinaria devono essere consentiti con le autorizzazioni rilasciate dai competenti organi.

10. **Viene elencato il restauro di arredi di antiquariato. Ma dove rientra come spesa ammissibile? Stessa cosa per gli infissi esistenti.**

La spesa per il restauro di arredi rientrerà nel capitolo "arredi", per gli infissi la spesa rientra nel capitolo "infissi" o "opere edili". Si sottolinea che per la lavorazione del restauro di arredi, va inserita o l'analisi del prezzo o il preventivo, mentre per le persiane vi è la voce specifica nel prezzario della Regione Marche. Si evidenzia ancora che i capitoli di spesa vengono indicati dal progettista, dove divide i lavori o interventi.

11. Nel caso di un Albergo Diffuso, è possibile l'ammissibilità delle spese anche negli stabili separati?

Sì, purché la gestione rimanga unitaria, gli immobili coinvolti nelle opere facciano parte dell'attività e si fornisca alloggio e servizi anche in stabili separati, come stabilito dalla legge regionale 9/2006.

12. Nel caso di ampliamento di una struttura esistente, come viene considerato l'acquisto di un immobile confinante?

Viene considerato come ampliamento di struttura esistente e non come realizzazione di nuova struttura, in quanto alla fine ci sarà un'unica struttura ricettiva.

Al momento della presentazione della domanda di saldo dovrà essere allegata SCIA commerciale di variazione della capacità ricettiva.

13. È ammissibile l'acquisto di un immobile con riservato dominio?

No, la proprietà dell'immobile deve essere di proprietà dell'impresa nella fase di presentazione della domanda di partecipazione al bando.

14. Nel caso di interventi di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO che riguarda "l'impianto di stoccaggio dell'energia" (batterie di accumulo dell'impianto fotovoltaico) prodotta in loco in quanto già presente il fotovoltaico rientra tra le voci di spesa ammissibile anche se non necessita di alcun titolo abilitativo rilasciato dal Comune?

Sì.

15. Si chiede un chiarimento sulla cumulabilità degli aiuti de minimis previsti dal bando con altri aiuti di stato per i medesimi stessi costi ammissibili (rif. B3 pag. 9)

Per la questione del cumulo degli aiuti de minimis, occorre tenere presente alcuni aspetti:

- Con quale inquadramento sono stati concessi gli altri contributi;
- Se l'altro bando/bonus ammetteva il cumulo;
- Se l'altro bando/bonus concedente è finanziato con risorse del PNRR, con risorse dei fondi FESR o FSE o altro.

16. Relativamente alle intensità di aiuti previsti dal bando, in particolare quelle indicate nelle specifiche voci delle spese considerate ammissibili (ad esempio lettera A) LAVORI ED OPERE EDILI, ecc...), si chiede se l'intensità del contributo indicato (50%) sul totale delle spese, deve intendersi riferita allo specifico gruppo di intervento (lettera A)) ovvero se relativo al totale delle spese complessive del budget di progetto (spese gruppo A + spese gruppo B + spese gruppo C, ecc.)?

L'intensità del contributo che verrà erogato è in base alle spese che vengono indicate dal o dai computi metrici. Quindi se da computo metrico si realizza una spesa di € 100.000,00 di opere edili ammissibili, verrà concesso un contributo di € 50.000,00 (50%) e così via. La massima agevolazione possibile è di € 300.000,00 complessiva del contributo (quindi significa che l'intervento sarà almeno di € 600.000,00).

17. **Tenuto conto delle regole di cumulo previste al punto “B3. Regime di aiuto”, punto “1. Applicazione del Regolamento De Minimis”, si chiedono chiarimenti in merito all’interpretazione della NON ammissibilità delle “Spese per interventi previsti da altre misure” indicate al punto “B5. Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità” - SPESE NON AMMISSIBILI, in quanto appaiono contraddittorie.**

Le **spese** sostenute per interventi previsti da altre misure, non possono essere incluse in quelle relative al bando in questione.

L’importo complessivo degli aiuti concessi ad una medesima impresa non deve superare i € 300.000,00 nell’arco di tre anni solari. (Si specifica che per il periodo del triennio di riferimento si prende in considerazione l’anno solare. Pertanto, per ogni nuova concessione di aiuti “De Minimis”, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti concessi nei 36 mesi precedenti. Considerando, ad esempio, un aiuto concesso in data 30/04/2024 si controllerà che l’impresa non abbia superato il tetto dei € 300.000,00 nei 36 mesi precedenti a quello della concessione 30/04/2024 – 30/04/2021).

18. **Possono intendersi ammissibili le spese per consulenza relative all’ottenimento delle certificazioni ambientali?**

Sì, fanno parte delle spese di consulenza con contributo pari al 10%.

19. **Tenuto conto dell’obbligo previsto dal punto 5, lettera j. dell’articolo “C1. Presentazione delle domande” (Computo metrico estimativo), per le spese ammissibili già sostenute antecedentemente la data di presentazione dell’istanza, si chiede quale documentazione andrà prodotta in assenza di CME?**

Nel computo metrico estimativo sarà indicato, da chi lo redige, un capitolo “Spese Sostenute”. Il costo di tali spese dovrà essere coincidente con l’importo delle fatture pagate e quietanzate.

20. **Tra le spese ammissibili rientrano quelle di ampliamento delle strutture ricettive già esistenti?**

L’ampliamento, essendo individuata come nuova costruzione, è un intervento previsto fra le spese ammissibili.

21. **Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti, a cosa si fa riferimento?**

a) **nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, si considera la data della dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune competente nei casi previsti o, in alternativa, della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal tecnico progettista e/o dal direttore dei lavori, della data effettiva di inizio dei lavori?**

➤ fa fede la data della dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune di competenza;

b) **nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. sistemazione di aree esterne – realizzazione di percorsi etc.), si farà riferimento alla data della comunicazione dell’inizio dei lavori inoltrata al Comune competente o, in alternativa, alla data di inizio lavori riportata nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico progettista o del direttore dei lavori?**

- si fa riferimento alla dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal tecnico progettista e/o dal direttore dei lavori della data effettiva di inizio dei lavori;

c) per quanto riguarda l'acquisto degli arredi e delle attrezzature, si farà riferimento alla data riportata sui documenti di trasporto (D.D.T.) o alla fattura di accompagnamento?

- si fa riferimento alla del DDT di trasporto. Ai fini della rendicontazione, occorre sempre la fattura.

E. Vincoli e obblighi

1. Qual è la durata del vincolo di destinazione per i beni mobili e immobili?

La durata del vincolo è di cinque anni per i beni mobili e di dieci anni per gli immobili, a partire dalla data di concessione del contributo.

2. Cosa succede se il vincolo riguarda un bene immobile?

Il vincolo per i beni immobili deve essere registrato all'ufficio delle Entrate o presso un notaio.

3. È possibile cambiare la destinazione d'uso degli immobili dopo cinque anni?

Sì, dopo cinque anni dalla data di concessione del contributo, può essere autorizzata la destinazione degli immobili ad attività socio-assistenziali per un ulteriore quinquennio, senza obbligo di restituzione del contributo (L.R. n. 9/2006).

4. Quali sono gli obblighi per i beneficiari dei beni mobili?

I beneficiari e gli eventuali subentranti devono mantenere la continuità della destinazione dei beni mobili con un atto soggetto a registrazione, le cui spese sono a carico dei beneficiari.

5. È possibile cancellare anticipatamente il vincolo di destinazione?

Sì, la cancellazione anticipata del vincolo è autorizzata se si dimostra l'impossibilità o la non economicità della destinazione delle opere, comportando l'obbligo di restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali dalla data di erogazione.

6. Per quanto tempo deve essere garantita l'operatività della struttura ricettiva, pena la decadenza del contributo?

L'art. 71 del Regolamento 1303/2013 (stabilità delle operazioni), modificato dal "Regolamento Unione Europea del 18/07/2018 n. 1046 Articolo 272", in vigore dal 02/08/2018, prevede:

1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;

b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;

c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dall'Amministrazione regionale in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al punto 1. a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Se l'attività produttiva è soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione e il beneficiario non è una PMI, il periodo si estende a 10 anni dal pagamento finale al beneficiario.

7. **Vincolo di destinazione: per quanto riguarda gli immobili è previsto il vincolo di destinazione d'uso per 10 anni ed in generale l'operatività della struttura ricettiva deve essere mantenuta per 5 anni. Esiste anche il *vincolo di vendita* della struttura per 10 anni?**

Il vincolo di destinazione vale per 10 anni per le inamovibili (es. struttura), per le opere amovibili (es. arredi, attrezzature) il vincolo è per 5 anni. Il vincolo può essere fatto anche con autocertificazione ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, e deve essere registrato all'ufficio delle Entrate o presso un notaio. Non è consentito il cambio di proprietà entro i cinque anni dal pagamento finale del contributo al beneficiario.

8. **In caso di immobile di proprietà, il vincolo di 10 anni per la destinazione turistica permette la vendita della struttura stessa, mantenendo però la tipologia di struttura alberghiera almeno fino alla fine del vincolo?**

Non è consentito il cambio di proprietà entro i cinque anni dal pagamento finale del contributo al beneficiario.

9. **In caso di immobile in proprietà e gestione, il vincolo di operatività per almeno 5 anni permette il cambio di gestione entro i primi 5 anni?**

Sì.

F. Requisiti, criteri di valutazione e classificazione delle strutture ricettive

1. Dove è possibile visionare le note esplicative relative ad alcuni requisiti obbligatori previsti per i livelli di classificazione indicati nel bando?

Presso il seguente link è possibile visionare il modulo di classificazione che le strutture ricettive devono compilare per la richiesta di attribuzione della classificazione, ove è presente l'elenco dei requisiti obbligatori necessari per ciascun livello di classificazione con le relative note esplicative e di deroga:

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Modulistica-SUAP#15744_Turismo



2. Ho un albergo a 1, 2 o 3 stelle già esistente e operativo, per partecipare al bando e diventare albergo a 3 stelle di eccellenza, devo adeguare la struttura ai requisiti dimensionali previsti dall'allegato B3 del bando?

Si dovranno rispettare tutti i requisiti indicati nell'allegato B3 con l'applicazione delle note e delle deroghe previste per le strutture esistenti che non hanno subito interventi di ristrutturazione e ampliamento.

Per gli alberghi, in merito al requisito n. 2.11, le metrature delle camere previste per le strutture esistenti che non hanno subito interventi di ristrutturazione e ampliamento sono quelle indicate nelle note n. 17 e 18, suddivise per livello di classificazione, riportate qui di seguito e nel modulo di classificazione pubblicato nel seguente link:

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Modulistica-SUAP#15744_Turismo



Le note previste per gli alberghi, comprensive di deroghe, sono le seguenti:

- (1) obbligatorio per gli alberghi a una stella.
- (2) obbligatorio per gli alberghi a due stelle.
- (3) obbligatorio per gli alberghi a tre stelle.
- (4) obbligatorio per gli alberghi a quattro stelle.
- (5) obbligatorio per gli alberghi a cinque stelle.
- (6) le camere senza bagno privato devono avere quanto richiesto al punto 2.02.2.

- (7) **L'obbligo del riscaldamento indicato al punto 2.06.1 non sussiste per gli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate.**
- (8) Per "personale addetto in via esclusiva" si intende persona (titolare, dipendente, coadiuvatore) che quando è impegnata in un determinato servizio non può essere impiegata contemporaneamente in altri servizi.
- (9) Per "addetto" si intende persona che è impegnata prevalentemente in un determinato servizio, ma che può essere impiegata contemporaneamente anche in altri servizi.
- (10) Per "servizio assicurato" si intende il servizio che viene garantito mediante una o più persone impiegate contemporaneamente in più servizi.
- (11) L'obbligo di assicurare il servizio di bar non sussiste per gli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della norma, classificati a 1, 2, 3 e 4 stelle qualora i proprietari o i gestori stipulino accordi per la fornitura del servizio di bar con pubblici esercizi attigui alle stesse strutture ricettive. Negli alberghi classificati a 3 e 4 stelle il locale che fornisce il servizio di bar deve essere, oltre che attiguo, anche comunicante con la struttura ricettiva principale.
- (12) **per gli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della norma, la sala o area bar in apposito locale è obbligatoria dal momento della eventuale realizzazione di lavori di ristrutturazione e/o ampliamento inerenti le sale o aree comuni mentre sono ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. La deroga è concessa dal Comune ed è comunicata alla Regione competente in materia di classificazione alberghiera. Tale deroga si applica anche nel caso di ristrutturazione"**
- (13) **Per le strutture sono ammesse deroghe alla costruzione dell'ascensore di servizio o montacarichi in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. La deroga è concessa dal Comune ed è comunicata alla Regione competente in materia di classificazione alberghiera. Tale deroga si applica anche nel caso di ristrutturazioni.**
- (14) **Per gli alberghi a 2 o 3 stelle esistenti alla data di entrata in vigore della norma, l'ascensore per i clienti è obbligatorio dal momento della eventuale realizzazione di lavori di ristrutturazione e/o ampliamento che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici.**
- (15) **per gli esercizi di cui al punto 2.09.1 sono ammesse deroghe alla costruzione dell'ascensore in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. La deroga è concessa dal Comune ed è comunicata alla Regione competente in materia di classificazione alberghiera. Tale deroga si applica anche nel caso di ristrutturazioni che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici.**
- (16) Per bagno privato si intende quel servizio ubicato all'interno della camera.
Per bagno completo si intende quel servizio dotato dei seguenti sanitari: lavabo, wc, vasca o box doccia e servizio bidet.
Gli alberghi a 1 e 2 stelle esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente normativa non hanno l'obbligo del box doccia pur assicurando il servizio doccia.

Gli alberghi a 3 stelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente normativa possono installare box doccia semicircolari o versione angolo con telaio in alluminio e tenda estraibile.

- (17) Per le strutture esistenti alla data del 23.09.1998:**
- 1- camere singole di almeno 8 mq. e doppie di almeno 13 mq., escluse le superfici accessorie, più 6 mq. per ogni ulteriore posto letto (4)**
 - 2- camere singole di almeno 7 mq. e doppie di almeno 11 mq., escluse le superfici accessorie, più 6 mq. per ogni ulteriore posto letto (1) (2) (3)**
 - 3- è consentita, a richiesta del cliente, l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto purché la superficie delle camere singole risulti di almeno 11 mq. e delle doppie di almeno 16 mq. escluse le superfici accessorie. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente. (4)**
 - 4- è consentita, a richiesta del cliente, l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto purché la superficie delle camere singole risulti di almeno 10 mq. e delle doppie di almeno 14 mq., escluse le superfici accessorie. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente. (1) (2) (3)**
 - 5- nel caso di ristrutturazione e ampliamento si applicano le superfici previste al punto 2.11 solo per la parte di struttura interessata dagli interventi.**
 - 6- La frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è arrotondata all'unità.**
- (18) Per gli esercizi di cui al punto 2.11 non si applica il requisito obbligatorio della superficie minima dei bagni se ricadenti in interventi di costruzione, ristrutturazione e ampliamento per i quali alla data di emanazione delle presenti norme, siano stati presentati agli Uffici competenti i relativi progetti.**
- (19) Per quanto riguarda le strutture di cui al punto 2.07 l'obbligo non sussiste per gli alberghi ubicati a quote altimetriche superiori a 500 mt. s.l.m.**
- (20) Per gli alberghi di cui al punto 2.01.2 sono ammesse deroghe al servizio di parcheggio per almeno il 50% delle camere per quelle strutture ricettive operanti in centri storici o siti particolari dove ci sia una impossibilità tecnica e strutturale a reperire spazi idonei da adibire a parcheggio.**
- (21) Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".**
- (22) Negli edifici destinati ad alberghi sottoposti a tutela e censiti dalle Soprintendenze come beni di interesse storico e/o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica sono ammesse deroghe ai requisiti strutturali e dimensionali allo scopo di salvaguardare la loro integrale conservazione e preservazione. Le dimensioni delle camere, comunque, non possono essere inferiori alle superfici indicate nella nota 17. La deroga è concessa dal Comune ed è comunicata alla Regione competente in materia di classificazione alberghiera. La deroga si applica anche nel caso di ristrutturazione.**
- (23) Gli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della deliberazione devono adeguarsi ai requisiti obbligatori previsti per il livello di appartenenza entro il 31.05.2010.**
- (24) I requisiti obbligatori previsti dalla presente tabella non si applicano agli interventi di costruzione, ristrutturazione e ampliamento per i quali alla data di emanazione delle presenti norme, siano stati presentati agli Uffici competenti i relativi progetti.**

- (25) **L'obbligo della chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici di cui al punto 2.02.1 sussiste nel caso di interventi di costruzione, ristrutturazione e ampliamento.**
- (26) **L'obbligo della sala o area riservata per riunioni di cui al punto 2.21.1 sussiste solo per gli alberghi classificati a 4 stelle con apertura annuale.**

Le note previste per le residenze turistico-alberghiere comprensive di deroghe, sono le seguenti:

- 1) **Obbligatorio per le residenze turistico-alberghiere a due stelle.**
- 2) **Obbligatorio per le residenze turistico-alberghiere a tre stelle.**
- 3) **Obbligatorio per le residenze turistico-alberghiere a quattro stelle.**
- 4) **L'obbligo del riscaldamento indicato al punto 2.03 non sussiste per le residenze turistico-alberghiere con apertura limitata alla stagione estiva. La deroga non si applica per gli esercizi a 4 stelle.**
- 5) **Per "personale addetto in via esclusiva" si intende persona (titolare, dipendente, coadiuvatore) che quando è impegnata in un determinato servizio non può essere impiegata contemporaneamente in altri servizi.**
- 6) **Per "addetto" si intende persona che è impegnata prevalentemente in un determinato servizio, ma che può essere impiegata contemporaneamente anche in altri servizi.**
- 7) **Per "servizio assicurato" si intende il servizio che viene garantito mediante una o più persone impiegate contemporaneamente in più servizi.**
- 8) **Per gli esercizi di cui al punto 2.05 sono ammesse deroghe alla costruzione dell'ascensore in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. La deroga è concessa dal Comune ed è comunicata alla Regione competente in materia di classificazione alberghiera. Tale deroga si applica anche nel caso di ristrutturazioni.**
- 9) **Per le residenze turistico-alberghiere a 3 stelle esistenti alla data di entrata in vigore della norma, l'ascensore per i clienti è obbligatorio dal momento della eventuale realizzazione di lavori di ristrutturazione e/o ampliamento della struttura ricettiva interessata.**
- 10) **Per quanto riguarda le strutture di cui al punto 2.04 l'obbligo non sussiste per le residenze turistico-alberghiere ubicate al di sopra di 600 mt. s.l.m..**
- 11) **Divieto d'installazione di campanelli sia esterni che interni alla struttura collegati direttamente alle singole unità abitative.**

3. Quale documentazione devo trasmettere per poter usufruire delle deroghe indicate nella FAQ n. F 2?

Al momento della presentazione della domanda di contributo si dovranno allegare le deroghe concesse dal Comune, ove previsto, e specificare nella relazione descrittiva se l'immobile oggetto di intervento o porzione dello stesso ha subito interventi di ristrutturazione o ampliamento e in quale data, soprattutto relativamente al requisito dimensionale delle camere e dei bagni. Andrà descritta anche l'ubicazione dell'immobile se posto in sito particolare (centro storico, ZTL, ecc.).

4. Requisiti obbligatori Alberghi a 3 stelle d'eccellenza: Servizio bar in apposito locale: la sala colazioni può essere considerata tale?

No, la sala colazioni e il servizio bar sono due servizi distinti.

5. **Requisiti obbligatori Alberghi a 3 stelle d'eccellenza: punto 2.11 superficie delle camere e bagni privati. Sono previste delle deroghe?**

Si veda FAQ n. F 2.

6. **L'allegato B al bando sancisce quali siano i requisiti obbligatori di qualità da raggiungere attraverso la realizzazione del progetto. Alcuni requisiti possono non essere soddisfatti in caso vi siano deroghe previste da norme regionali o nazionali. In che fase della domanda e con quali modalità si dovrà eventualmente attestare la sussistenza di tali deroghe?**

Si veda FAQ n. F 2.

7. **Tra i requisiti di qualità previsti dall'allegato B vi è anche il servizio parcheggio per le camere, con varie percentuali in base alla tipologia e classificazione della struttura ricettiva. Nell'allegato B non viene segnalata possibilità di deroga a tali percentuali. Vi è la possibilità di procedere con il progetto anche ove non tutti i requisiti vengano soddisfatti, o le strutture ricettive localizzate nei centri storici o sul lungomare, dove non vi è attualmente possibilità di assicurare parcheggio accessibile agli ospiti, non potranno presentare domanda?**

Si veda FAQ n. F 2.

8. **Criteri di valutazione: Quali sono le accortezze principali per una esaustiva relazione descrittiva da allegare al progetto?**

La relazione tecnica descrittiva dovrà essere dettagliata (con fotografie dello stato attuale della struttura) degli interventi da realizzare, con relativo cronoprogramma, evidenziando lo stato della struttura ricettiva prima e post-intervento; dovranno essere allegati elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto (pianche, prospetti e sezioni), realizzati in adeguata scala, a firma di tecnico abilitato, nel caso in cui siano previste spese per opere edili, murarie ed impiantistiche (Vedi quanto indicato a pag. 15 del bando).

9. **La categoria della struttura ricettiva avrà una incidenza in graduatoria e specificatamente il 'TRE STELLE di Eccellenza' acquisisce lo stesso punteggio in graduatoria rispetto ad un 5 stelle o 4 stelle?**

No, ogni istanza acquisirà un punteggio in base a quanto stabilito dai criteri di valutazione, nei quali non si fa alcuna menzione a differenze di punteggio impostate in base ai vari livelli di classificazione.

10. **Criteri di valutazione: Nel bando sono previste corsie preferenziali o un maggior punteggio per il territorio del cratere?**

No, ma fra i criteri di valutazione è previsto il miglioramento o adeguamento sismico.

G. Rendicontazione

1. Come è possibile regolarizzare il CUP (Codice Unico di progetto) sui documenti richiesti in sede di rendicontazione?

A seguito delle modificazioni normative intervenute con D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 – convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 – e successive modifiche, intervenute con Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, Le fatture e la documentazione contabile equipollente dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), lo stesso sarà assegnato dalla Regione Marche in fase di concessione del contributo, tramite la piattaforma Sigef.

In mancanza dello stesso codice, i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa, fatta salva la documentazione prodotta anteriormente all'assegnazione del CUP che dovrà essere regolarizzata secondo le seguenti modalità:

FATTURE ELETTRONICHE: La fattura elettronica, per essere correttamente rendicontata, dovrà essere regolarizzata mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019. L'integrazione elettronica della fattura senza CUP è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate (TD20).

QUIETANZE DI PAGAMENTO: La quietanza di pagamento, per essere correttamente rendicontata, dovrà essere regolarizzata mediante l'apposizione del CUP sulla copia di ciascuna quietanza di pagamento, con scrittura indelebile, mediante l'utilizzo della seguente dicitura:

Documento contabile finanziato a valere sul Bando per la concessione CONTRIBUTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE – CUP XXXXXXXX.